

Diritto 21 MAGAZINE




MAGGIO 2018
ANNO IV - NUMERO II



Diritto21

Magazine d'informazione Giuridica di Ateneo



QUELLA LINEA SOTTILE TRA DOCENTE E GIUDICE AMMINISTRATIVO

IURISPRUDENTIA

Referendum abrogativo, Riforma penitenziaria
Reati tributari, Indegnità a succedere,
Tutela del lavoro autonomo

PAG. 4-8

ATTUALITÀ

Agenti provocatori,
Legge sul biotestamento,
Federica Angeli

PAG. 9-12

DIGIEC

Anticipo di praticantato,
Progetto 24 CFU,
Il rettore Pasquale Catanoso

PAG. 13-15

SOMMARIO

NUMERO II **ANNO IV**

3

EDITORIALE

QUELLA LINEA SOTTILE TRA GIUDICE AMMINISTRATIVO E DOCENTE
a cura di Marianna Dicosta

4

IURISPRUDENTIA

**IL REFERENDUM ABROGATIVO:
L'ESISTENZA DI UN VINCOLO**
a cura di Domenico Camera

6

IURISPRUDENTIA

**LA RIFORMA DEI REATI
TRIBUTARI**
a cura di Daniele Pisano

8

IURISPRUDENTIA

**LA NUOVA DISCIPLINA DI TUTELA
DEL LAVORO AUTONOMO**
a cura di Alessia Rogolino

10

ATTUALITA'

LEGGE SUL BIOTESTAMENTO
a cura di Irene Simone

13

DIGIEC

ANTICIPO DI PRATICANTATO
A cura di Francesco Ventura

15

DIGIEC

IL PERSONAGGIO: IL RETTORE PASQUALE CATANOSO
A cura di Giuseppe Abramo

5

IURISPRUDENTIA

**TENTATIVO DI RIFORMA
PENITENZIARIA**
a cura di Debora Romeo

7

IURISPRUDENTIA

INDEGNITÀ A SUCCEDERE
a cura di Fatima Diano

9

ATTUALITA'

AGENTI PROVOCATORI
a cura di Giovanni Grasso

12

ATTUALITA'

FEDERICA ANGELI
A cura di Emanuela Lorusso

14

DIGIEC

PROGETTO 24 CFU
A cura di Giuseppina Ianni

21
MAGAZINE

DIRETTORE RESP.LE

Gianmarco Iaria

CAPOREDATTORE

Debora Romeo

EDITORIALISTA

Marianna Dicosta

RUBRICA IURISPRUDENTIA

Gianmarco Iaria
Marianna Dicosta
Domenico Camera
Giovanni Grasso

RUBRICA ATTUALITA'

Emanuela Lorusso
Debora Romeo
Giuseppina Ianni

RUBRICA DIGIEC

Fatima Diano
Giuseppe Abramo

FONDATA DA

Gaetano D'Agostino
Giuseppe Abramo

IMPAGINAZIONE E STAMPA

Università Mediterranea
Ufficio Marketing e Com. Strategica
0965.24687
marketing@unirc.it

QUELLA LINEA SOTTILE TRA GIUDICE AMMINISTRATIVO E DOCENTE

A cura di
MARIANNA
DIGOSTA

Lasciando le lezioni sulla morale alle riviste scandalistiche ed alle trasmissioni televisive e le indagini vere a chi di competenza, apriamo questo numero di Diritto21 scrivendo di un importante tema riportato in auge dal clamore che ha suscitato la destituzione del magistrato Francesco Bellomo: quello degli **incarichi extragiudiziali dei magistrati amministrativi**.

Il **D.P.R. n. 418/1993**, che detta disposizioni di carattere generale rispetto all'attribuzione ai magistrati di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, all'**art. 2, comma 3** stabilisce che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa debba dotarsi di un apposito regolamento interno ove fissare i criteri oggettivi che lo orientino nel delicato compito di conferire o autorizzare i singoli incarichi extraistituzionali. Colpisce il dato per cui un'ampia percentuale di queste autorizzazioni sia rappresentata dagli **incarichi di insegnamento** svolti a livello universitario o postuniversitario presso università statali e private, o nell'ambito di master e di scuole di specializzazione.

Negli ultimi anni, accanto a questo dato statistico, ne è saltato fuori un altro: tantissimi magistrati amministrativi e Consiglieri di Stato, proprio come Bellomo, sono divenuti addirittura 'direttori' di **corsi privati di preparazione** ai fini del superamento, oltre che del concorso in magistratura ordinaria, anche di quello in magistratura amministrativa. Ciò che deve indurci a riflettere è che, ai sensi dell'**art. 16, L. n. 186/1982**, la commissione esaminatrice del concorso «è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche». Ciò significa che almeno tre esaminatori potrebbero avere, in qualche città d'Italia, dei colleghi che tengono dei corsi a pagamento per la preparazione di candidati al concorso con il precipuo compito di fornirgli tutti gli strumenti utili ad aprire le porte del loro stesso ordine giudiziario, suggerendo, tra l'altro, i loro personali orientamenti dottrinali agli esaminandi. Nulla quaestio sin qui, dal momento che sul web chiunque potrebbe condurre questo tipo di studio da solo, leggendo online le sentenze dei giudici amministrativi (le quali sono tutte pubblicate con espresa menzione del loro giudice estensore).

Attenzione però! La stessa cosa non vale per i magistrati ordinari. Con una **circolare del 2015**, infatti, l'organo di autogoverno del CSM non ha loro lasciato analoghe possibilità ed anzi ha espressamente vietato agli stessi, non soltanto di dirigere i corsi preparatori al concorso in magistratura ordinaria, ma anche soltanto di svolgere lezioni occasionali o di partecipare dall'esterno alla gestione delle scuole.

L'evidente difformità tra le norme disciplinari della magistratura amministrativa e quelle della magistratura ordinaria, è stata finalmente appianata – secondo quanto si evince da un comunicato stampa diffuso lo scorso 8 febbraio dal Segretariato generale della Giustizia - dopo tre anni di indisturbato operato, proprio dopo lo scoppio dello scandalo Bellomo. Il Consiglio di Presidenza ha infatti fatto divieto ai magistrati amministrativi di tenere dei corsi di preparazione per i concorsi di referendum TAR e di Consigliere di Stato; ha stabilito poi che non sarà più consentito a tali magistrati assumere il coordinamento o la direzione scientifica dei corsi (nemmeno quelli in magistratura ordinaria) «per evitare la personalizzazione degli stessi»; ha introdotto restrizioni relative ai compensi, al numero di ore di lezione (massimo 40 giorni l'anno non frazionabili), al luogo in cui si svolge la docenza autorizzata (non più di una sede); ed infine ha approvato il «**Codice deontologico di comportamento del magistrato nella docenza**», con lo scopo di «promuovere una maggiore consapevolezza dei doveri etici a cui sono tenuti tutti i magistrati amministrativi, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni...».

A giudicare dal repentino cambio di rotta insomma, sembra proprio che soltanto dopo la destituzione di Bellomo il Consiglio abbia acceso i riflettori su questa prassi riguardante i magistrati amministrativi dediti all'insegnamento, finendo col censurarla perché ritenuta quantomai inopportuna. Avrebbe potuto pensarci forse prima? ...ai nostri lettori l'ardua sentenza!



REFERENDUM ABROGATIVO

L'esistenza di un vincolo

Il referendum ex art. 75 Cost. consente al corpo elettorale di abrogare, interamente o parzialmente, una norma giuridica. Gli strumenti di democrazia diretta – di cui il referendum fa parte – hanno, nel tempo, incontrato diversi detrattori.

Nel caso di specie, persino i costituenti ebbero qualche remora ad introdurre un istituto che consentisse di “scavalcare” la volontà del legislatore: a seguito di diversi compromessi il referendum venne inserito in costituzione, ma si lasciava, a quest’ultimo, il compito di disciplinarne le modalità di attuazione. Gli stessi partiti politici, però, intuendo già all’epoca il pericolo, tacitamente si accordarono per relegarlo nel limbo della costituzione inattuata. Il timore era concreto: l’indizione di un referendum, da solo, avrebbe potuto portare ad una crisi politica che i partiti non erano in grado di affrontare.

Non è un caso quindi che la legge di attuazione del referendum risalga al 1970, più di vent’anni dopo la Costituzione: è in questo momento che la coesione tra i partiti viene definitivamente meno, in ragione dello scontro riguardo la questione del divorzio. La società civile e la classe politica erano spaccate in due: da una parte, la Democrazia Cristiana (DC), contraria all’introduzione della

norma che consentiva lo scioglimento del vincolo matrimoniale; dall’altra un miscuglio eterogeneo di partiti, di opinione opposta. Le discussioni furono numerose: Fanfani (DC), non disponendo in Parlamento dei numeri necessari per opporsi alla promulgazione della legge sul divorzio, propose la cessazione dell’ostruzionismo parlamentare, a condizione che, insieme alla prima, venisse promulgata anche la legge di attuazione del referendum. Fu così che nel 1974 venne indetta la prima consultazione popolare abrogativa della norma che disciplinava il divorzio. Ad uscirne sconfitta fu, però, l’intera classe politica: nonostante le distanze su certi temi, tutti i partiti erano convinti che l’elettorato si sarebbe espresso in favore dell’abrogazione della norma sul divorzio; lo stesso Berlinguer, più volte si dimostrò timoroso riguardo il referendum: aveva paura che gli elettori non fossero in grado di intuire l’importanza del divorzio nell’ordinamento giuridico. Non fu così: il corpo elettorale dimostrò la propria emancipazione rispetto al passato e ai dogmi della Chiesa, ai quali i partiti politici lo reputavano ancora aggrappato. Da quanto detto, si evince come il referendum sia uno strumento importantissimo nell’economia di uno

Stato democratico perché consente al corpo elettorale di partecipare attivamente alla vita politica o giuridica di un Paese; esso, inoltre, offre un punto di vista privilegiato sulle scelte elettorali dei cittadini, il che risulta più che utile in momenti, non rari nella nostra storia legislativa, di scarsa fiducia nelle istituzioni da parte del popolo. Detto ciò, l’istituto in esame presenta, dal punto di vista pratico, diverse criticità: la legge di attuazione del referendum, n. 352 del 1970 (creata, come precedentemente detto, un po’ frettolosamente e in ragione di un compromesso), risulta oscura in alcune sue parti, ed incompleta; la problematica che più di ogni altra sembra necessario rilevare riguarda l’assenza di una norma che impedisca al legislatore di reintrodurre la normativa abrogata tramite referendum. Chi scrive ha ben chiari i problemi che potrebbero derivare da una tutela sine die (mutamento di orientamento, o mutamento del corpo elettorale tout court), ma, d’altra parte, non accordarne alcuna risulterebbe ugualmente dannoso, poiché, con buona pace del principio democratico, priverebbe del suo potere decisionale il corpo elettorale.

A cura di
DEBORA
ROMEO

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il cammino della riforma penitenziaria, iniziato il 14 giugno scorso con l'approvazione del provvedimento denominato dal Parlamento: "**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e ordinamento penitenziario**", contenente un'ampia delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, rischiava di subire una definitiva battuta di arresto.

Nella seduta del Consiglio dei ministri, avvenuta il 22 febbraio scorso, il Presidente del Consiglio Gentiloni aveva annunciato che ci sarebbe stato un rinvio in ragione dei numerosi pareri presentati dalle Camere, di cui era necessario un lungo ed approfondito esame al fine di un loro recepimento nel testo. In tali pareri venivano mosse molteplici misure allo schema del decreto legislativo varato dal Governo, in particolare nel merito di alcune innovazioni apportate in materia di ordinamento penitenziario. Su tutte si pongono in evidenza quelle inerenti la riforma dell'**art. 4 bis l. 354/75**, il quale attualmente vieta l'accesso alle pene alternative per alcuni reati particolarmente gravi, come per es. mafia, terrorismo, stupro di gruppo e pedopornografia. Al termine di tale seduta comunque, si era consolidata la volontà da parte del Governo di dare seguito alla legge delega dal momento che si è giunti in extremis all'approvazione preliminare di **tre decreti attuativi in materia di minori, lavoro e giustizia riparativa**.

Dopo una fase di standby, il 16 marzo il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario. Ad annunciarlo il Guardasigilli Orlando, il quale ha aggiunto che la riforma: "*serve ad abbattere la recidiva*". Sintetizzando lo spirito della riforma infatti, si può concludere col dire che essa punta a meno carcere ed all'incremento delle misure di comunità, le quali, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportano al centro del sistema la finalità rieducativa della pena (ex art 27 Cost). Il decreto presentato dal Governo infatti, prevede l'esclusione delle pene alternative solo per i condannati al 41 bis, cancellando comunque gli automatismi per tutti gli altri casi (dal momento che sarà un giudice a dover valutare nel caso concreto se concedere la misura o no, tra l'altro soltanto ai detenuti con residuo di pena inferiore ai 4 anni). Tra le altre cose, la riforma prevede

- l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati;
- il miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna , introducendo disposizioni per l'adeguamento degli edifici penitenziari (si è disciplinata ad es. l'apertura alla messaggistica e all'utilizzo di internet per i colloqui tra detenuti e familiari);

- maggiore tutela del diritto all'assistenza sanitaria dei detenuti, con l'equiparazione tra infermità fisica e psichica.

L'attuale riforma è arrivata a un passo dal traguardo, quarantadue anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario del 1975. Il testo dovrà ora tornare all'esame delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. Diverse associazioni in rappresentanza dei mondi dell'università, dell'avvocatura, della magistratura hanno sottoscritto un appello, auspicando l'approvazione definitiva della riforma penitenziaria, in attuazione delle delega conferita con la **l. n. 103/2017**. "*La riforma non contiene nessun afflato buonista, nessuna 'liberatoria' per pericolosi delinquenti - tanto meno per mafiosi e terroristi, espressamente esclusi dall'intervento riformatore - nessun insensato ed indulgenziale 'svuotacarceri': semmai preserva la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la proposta di un impegnativo cammino di rientro rivolta a chi voglia e sappia intraprenderlo.*"

LA “RIFORMA” DEI REATI TRIBUTARI: IL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare, ben cinque decreti recanti “disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e maggiormente orientato alla crescita. Tra questi, figura il decreto che attua la (forse) tanto attesa riforma del sistema sanzionatorio tributario (D Lgs. 158/2015). Da diversi anni si era avvertita la necessità di apportare le dovute modifiche al D. Lgs. 74/2000. L'intento era quello, soprattutto, di snellire e razionalizzare, attraverso la depenalizzazione delle condotte e/o la concessione di istituti premiali, la procedura di riscossione delle somme dovute all'erario dall'autore dell'illecito, in un'ottica, per così dire, di collaborazione e benevolenza per il contribuente che versi in reali difficoltà economiche. D'altro canto, il decreto ha inteso perseguire gli illeciti tributari, connotati da una maggior offensività, predisponendo l'introduzione di sanzioni più severe e di nuove fattispecie delittuose, nonché di circostanze aggravanti. Si è cercato, inoltre, di differenziare nettamente le condotte penalmente rilevanti, meritevoli di essere perseguite attraverso procedimento e sanzioni penali, da quelle ritenute “bagatellari”, per le quali si è ritenuta sufficientemente adeguata la minaccia, e conseguente applicazione, della sanzione amministrativa; il tutto cercando, in modo sempre concreto ed efficace, di contrastare l'evasione e le frodi fiscali.

L'art. 1 del decreto modifica l'art.1 del D. Lgs. 74/2000, inerente a una serie di norme definitorie, come la nozione di “elementi attivi e passivi. L'art. 2, invece, si limita a sopprimere ogni riferimento alle annualità, mentre è l'art. 3 dilata i confini della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. In particolare, la norma perde la struttura trifasica che caratterizzava la disposizione previgente, la quale richiedeva

una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità e l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi. Viene eliminata la prima fase, non richiedendosi più la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. Con la presente modifica, la struttura dell'illecito viene semplificata e il delitto si trasforma da reato proprio (dei soli contribuenti obbligati alle tenute delle scritture contabili) a reato comune, ascrivibile a qualunque soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi, precisando che, «il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria» (co. 2) e che «non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi inferiori a quelli reali» (co. 3). Sempre in tema di dichiarazione, l'art. 4 aggiunge un nuovo comma all'art. 4 del d.lgs. 74/2000, modificando la disciplina della dichiarazione infedele. In merito, il nuovo comma 1-bis prevede che, ai fini della configurabilità del delitto, non si debba tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati sono comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali. Viene, di conseguenza, modificata anche la soglia di

punibilità, corrispondente alla soglia di imposta evasa, elevata da cinquantamila a centocinquantamila euro, nonché quella del valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione elevata da due a tre milioni di euro.

L'art. 5, introduce un nuovo comma 1-bis, predisponendo la fattispecie delittuosa di “omessa dichiarazione di sostituto d'imposta”, la quale si configura quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro ed è punita con reclusione da uno a tre anni.

Il decreto ha, inoltre, introdotto, all'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, una specifica causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento dell'IVA e indebita compensazione), consistente nell'estinzione del debito tributario laddove, antecedentemente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia intervenuto il pagamento integrale delle somme dovute. La “riforma fiscale” ha previsto la possibilità della rateizzazione del debito tributario da parte del contribuente, a condizione che, entro 6 mesi dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, con possibile proroga di tre mesi a discrezione del Giudice, sia intervenuto il pagamento integrale di quanto dovuto. La causa di non punibilità opera anche per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, qualora l'estinzione del debito tributario, attraverso il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione, sia intervenuta ex ante e volontariamente, rispetto alla conoscenza da parte dell'autore del reato, di un accertamento amministrativo e/o di un procedimento penale a proprio carico.

INDEGNITÀ DI SUCCESSIONE

Profili dell'istituto tra dottrina e giurisprudenza

A cura di
FATIMA
DIANO

L'indegnità è la situazione di chi, avendo compiuto gravi atti contro il de cuius quando questi era in vita, è escluso dalla successione. I casi sono tassativamente previsti dall'art. 463 c.c.: omicidio o tentato omicidio commessi contro la persona di cui la successione si tratta, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile, un ascendente o discendente della medesima; calunnie; attentato alla volontà di testare; soppressione, alterazione, falsificazione, occultamento del testamento; chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso; chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, non è stato reintegrato alla data di apertura della successione.

Con la L. 11 gennaio 2018, n. 4, il Legislatore ha introdotto delle modifiche al succitato articolo, sospendendo dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento [...]. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Con tale norma si vuole dissuadere dal porre in essere le gravi condotte elencate al solo scopo di ottenere vantaggi successori: sarebbe inammissibile consentire il godimento dei vantaggi patrimoniali - legati all'asse ereditario - a soggetti non meritevoli nei confronti del de cuius.

Secondo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, la sentenza che dichiara l'indegnità ha natura costitutiva, perché finalizzata ad escludere il chiamato all'eredità, e retroattiva, in

quanto l'indegno dovrà restituire non solo l'eredità, ma anche i frutti che la stessa ha prodotto.

Altri autori, invece, sostengono la natura dichiarativa della sentenza che accerta l'indegnità, in quanto il giudice si limita ad affermare la presenza di una situazione di fatto che, ex lege, impedisce la partecipazione all'eredità.

Si discute quindi se l'indegnità sia una causa di esclusione operante in virtù di una sentenza del giudice, ovvero una vera e propria ipotesi di incapacità a succedere già prevista dalla legge.

A tal proposito si riportano tre diverse soluzioni interpretative:

1) Tesi dell'esclusione dalla successione in seguito a pronuncia giudiziale (c.d. ope iudicis): l'indegnità non sarebbe altro che una conseguenza sanzionatoria della sentenza, con effetto costitutivo di escludere il chiamato all'eredità. In base a questa teoria, l'indegno resterebbe pienamente titolare dei suoi diritti successori fin tanto che un altro soggetto interessato non azioni il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. Tale diritto, vista la sua natura patrimoniale, si prescriverebbe nel termine di 10 anni dall'apertura della successione.

2) Tesi dell'incapacità relativa a succedere: l'indegnità sarebbe riconducibile ad una causa di incapacità relativa che impedirebbe, ex lege, la partecipazione dell'indegno all'eredità.

3) L'indegno riconosce la propria indegnità: in questo caso è possibile distinguere due diverse teorie:

- dell'operatività ope legis, in base alla quale l'autonomo riconoscimento dell'indegnità consentirebbe di escludere la necessità di una sentenza del giudice;

- dell'operatività officio iudicis, secondo cui, invece, la pronuncia del giudice sarebbe un elemento imprescindibile, anche in presenza del riconoscimento dell'indegnità da parte del diretto interessato.

Da sottolineare che all'esclusione

dalla successione si accompagna l'attribuzione dell'eredità ad un altro soggetto, anche se l'indegnità non si comunica ai figli dell'indegno, poiché la legge non vuole colpire i discendenti che non hanno commesso il delitto. Ciononostante, come recita lo stesso art.466 c.c., chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Secondo una parte della dottrina, l'articolo in esame al secondo comma contempla un'autentica riabilitazione, parziale e tacita, che deve essere distinta da quella espressa, prevista al primo comma; secondo un'altra, nel caso in esame viene conferita efficacia alla disposizione testamentaria e nulla di più può essere conseguito. Se il testatore, citando l'indegno nel testamento, non era a conoscenza della causa di indegnità, questa non si considera riabilitazione.

LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE

Entrata in vigore il 14 giugno 2017, la l. 22 maggio 2017, n. 81, disciplina le "misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e le misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Il Capo I (artt. 1-17) si occupa della tutela del lavoro autonomo, disciplinato nel titolo III del libro V del codice civile. Imprenditori e piccoli imprenditori (artt. 2082 e 2083 c.c.) non sono destinatari di tale provvedimento. In relazione alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti. La normativa in questione enuncia alcune clausole dette "abusive e prive di effetto" che attribuiscono al committente la facoltà di modificare in maniera unilaterale le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso. In un testo normativo attraverso il quale si vuole tutelare il lavoro autonomo, non si può non parlare di "protezione del diritto d'autore", disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633, secondo la quale i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali conseguiti nell'esecuzione del contratto stesso, spettano al lavoratore autonomo. In materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi, il Governo entro dodici mesi dovrà individuare gli atti pubblici che potranno essere compiuti dai professionisti. Altre novità: l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 (DIS-COLL) viene estesa anche ai dottorandi di ricerca

con borsa di studio e agli assegnisti, a partire dal 1 luglio 2017. A decorrere dal 1 gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. L'art. 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi disciplina la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente. Appresa la necessità e l'importanza dell'informazione al pubblico, all'interno dei centri per l'impiego, vengono introdotti sportelli dedicati al lavoro autonomo. Un'altra delega importante spetta al Governo, in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Inoltre, le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca. Per quanto concerne l'indennità di maternità e paternità, viene aggiunta una parte al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, all'art. 64 comma 2, in favore delle lavoratrici autonome. Vengono apportate anche alcune modifiche relative al c.p.c., agli artt. 409 e 634. Infine, è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con la finalità di formulare proposte e indirizzi operativi relativi soprattutto a: modelli previdenziali, modelli di welfare e formazione professionale. Il Capo II (artt. 18-24) si occupa del lavoro agile, quale modalità di

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti: l'accordo è stipulato per iscritto, può essere a termine o a tempo indeterminato. Qualora vi sia un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere, prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto ad avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente indicato, ha diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze. Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro consegna un'informativa scritta, nella quale sono individuati rischi generali e rischi specifici. Il lavoratore ha diritto altresì alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Capo III (artt. 25 e 26), infine, si occupa delle disposizioni finali. Nella società odierna, il lavoro autonomo ha un ruolo importante, quest'ultimo, deve essere tutelato, assieme a tutti i lavoratori, nel rispetto delle norme vigenti.

A cura di
GIOVANNI
GRASSO

L'AGENTE PROVOCATORE TRA DIRITTO PENALE E PROCESSO

L'inchiesta condotta dai giornalisti della testata Fanpage ha portato sotto l'occhio dell'opinione pubblica le modalità di corruzione circa lo smaltimento di rifiuti nella Regione Campania. Il tutto si è svolto riprendendo audiovisivamente e di nascosto i colloqui che un ex camorrista "pentito" avrebbe avuto con alcuni personaggi politici allo scopo di organizzare un finto trasporto di rifiuti fuori dal territorio italiano, eludendo le procedure di gara in corso e i costi connessi all'ordinaria procedura di smaltimento. L'inchiesta ha portato all'apertura di un'indagine giudiziaria a carico dei personaggi coinvolti, compresi i giornalisti di Fanpage, nonché alle dimissioni di alcuni dei personaggi politici coinvolti.

Il problema - di rilievo penalistico - che sorge dalle modalità di conduzione dell'indagine giornalistica è quello del ricorso all'agente provocatore, per tale intendendosi chi, agendo in qualità di membro della forza pubblica o come privato, determini taluno a commettere reati al fine di dimostrarne la responsabilità e assicurarla alla giustizia. Questa figura va tenuta distinta da quella dell'agente infiltrato o "sotto copertura", ovvero sia colui che si inserisce in un'organizzazione criminale per partecipare alla commissione dei reati da parte dei suoi componenti, in modo tale da acquisire la prova della loro responsabilità penale. Questi gode della causa di giustificazione specificamente dettata dall'art. 91 n. 146 del 2006, che opererebbe sia nel caso di commissione di fatti criminosi, sia nel caso di ritardo od omissione nel compimento di arresti, fermi, sequestri o nell'applicazione di misure cautelari o sanzioni penali detentive, purché ciò avvenga allo scopo

di acquisire elementi di prova in ordine a delitti indicati dalla legge (per es. delitti in materia di armi ed esplosivi, delitti contro la personalità individuale, delitti in materia di reimpiego di capitali illeciti, ecc.); la corruzione non è inclusa tra i delitti per i quali vale l'esclusione dell'antigiuridicità del fatto). Un'analoga disciplina è dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Per escludere il concorso morale dell'agente provocatore, mancando una disciplina legale specifica a riguardo, in dottrina si è parlato di assenza di colpevolezza, alla luce della mancanza del dolo partecipativo (questi si è rappresentato soltanto la partecipazione a un tentativo, non anche al reato consumato e soltanto allo scopo di assicurare i provocati alla giustizia); la giurisprudenza, invece, ha ritenuto giustificata tali azioni se svolte da un membro della polizia giudiziaria o privato cittadino agente per conto di essa ai sensi dell'art. 51 c.p. (adempimento di un dovere), purché in operazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria. La responsabilità del provocato, invece, rimarrebbe attenuata attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, secondo la dottrina; oppure si potrebbero ritenere inutilizzabili le prove acquisite a suo carico ai sensi dell'art. 191, co. 1 c.p.p. La giurisprudenza, al tempo stesso, ha sempre affermato la punibilità di chi abbia posto in essere una condotta tale da determinare l'altrui proposito alla commissione di un illecito penale che altrimenti non avrebbe commesso, nonché l'inutilizzabilità delle prove a suo carico (Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2008). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte rilevato che la condanna

derivante dalla provocazione, anche da parte di pubblici ufficiali, alla realizzazione di attività criminose che in assenza di qualsiasi provocazione non sarebbero state compiute contrasterebbe con il giusto processo, di cui all'art. 6 CEDU (v. Corte EDU, 9 giugno 1998, Teixeira de Castro c. Portogallo; Corte EDU, 21 marzo 2002, Calabrò c. Italia e Germania; Corte EDU, 21 febbraio 2008, Pyrgiotakis c. Grecia; Corte EDU 1 luglio 2008, Malininas c. Lituania). L'inchiesta sopra menzionata ha riaperto il dibattito sulla necessità di una disciplina che estenda le operazioni "sotto copertura" alle indagini in materia di corruzione e in materia di agente provocatore. Riguardo a quest'ultima, sorgerebbero notevoli dubbi di conformità ai principi di uno Stato liberale e di diritto, oltre che alla CEDU, rilevati in una lettera scritta da Raffaele Cantone e Gian Luigi Gatta pubblicata sul Corriere della Sera il 21 febbraio 2018 con il titolo "Va punito chi fa reati, non chi potrebbe farli. Ecco tutte le incognite dell'agente provocatore": L'ordinamento può tentare di far venir fuori la propensione al crimine dei propri cittadini? E quali sarebbero i fatti legittimanti il ricorso alla provocazione? Ancora, chi decide come e quando provocare?

Da queste domande emerge la problematicità giuridica ed etica della questione: lo strumento sembrerebbe più funzionale a dare sfogo alla natura "peccaminosa" dell'uomo. Teniamo comunque a mente che senza le sollecitazioni del Serpente provocatore Adamo ed Eva non avrebbero mangiato quella Mela e vivremmo ancora nel Paradiso Terrestre.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE N. 219/2017

BIO TESTA MEN TO

ATTUALITÀ

Dopo un travagliato dibattito parlamentare, il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017, recante "norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", meglio conosciuta come legge sul biotestamento. Si tratta di un intervento legislativo fortemente atteso, volto a rispondere all'esigenza di introdurre nel nostro Stato, incentrato sul valore della dignità della persona, una legge che tuteli, accanto al diritto alla vita, alla salute e all'autodeterminazione, anche il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È una legge che

positivizza, in otto articoli, i principi sui quali si reggeva il diritto della relazione di cura tra paziente e medico, già consolidato in giurisprudenza prima ancora dell'approvazione di detta legge. Ecco le principali novità:

CONSENSO INFORMATO

L'art. 1 stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Ogni persona ha infatti il diritto di conoscere (e anche di non conoscere) le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo ai trattamenti sanitari indicati, alle possibili alternative e alle

conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Ogni persona maggiorenne ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso ed ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. La persona minore di età o incapace, ai sensi dell'art. 3, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Il consenso informato al trattamento sanitario dell'incapace legale è espresso o rifiutato

dal rappresentante legale, che deve agire avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita dell'incapace, nel pieno rispetto della sua dignità.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL MEDICO

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Egli inoltre non ha obblighi professionali di fronte alle richieste del paziente di esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

RELAZIONE DI CURA

L'art. 1, c. 2, dispone che è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. È proprio la menzione alla fiducia che esclude qualsiasi riduzionismo tecnico dal termine "cura", attribuendo alla stessa un importante significato umano che porta con sé notevoli conseguenze nel prosieguo del testo laddove, all'art. 1, c. 8, si prevede che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisca tempo di cura, nonché all'art. 1, c. 10, che la formazione iniziale e continua dei medici comprenda la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente.

TERAPIA DEL DOLORE E DIVIETO DI OSTINAZIONE IRRAGIONEVOLE NELLE CURE

Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente garantendo sempre, ai sensi dell'art. 2, un'appropriatezza terapia del dolore con l'erogazione delle cure palliative. Egli inoltre, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. Nello stabilire la misura dell'appropriatezza delle cure, tuttavia, il legislatore lascia spazio all'interprete: possiamo ritenere che le cure dovranno essere misurate sulla singola persona e non solo in base alla catalogazione clinica della sua patologia.

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

È questa la più grande novità della legge: ai sensi dell'art. 4, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e indicare altresì una persona di sua fiducia, il fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo col fiduciario, qualora appaiano incongrue con la condizione clinica

attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione nell'apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

Infine, l'art. 5 della legge prevede che possa essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il paziente esprime, nelle forme previste dalla legge, il proprio consenso rispetto alle cure proposte dal medico e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Tutto ciò dovrà essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e potrà essere oggetto di aggiornamenti.

Analizzato il testo normativo, che sembrerebbe possa rispondere bene alle esigenze della collettività, il problema si sposta ora sulla sua attuazione: in un Paese che deve lavorare molto sulla sanità, il modello di relazione di cura prospettato dalla legge non sembra attualmente applicabile in tutta la sua portata. Tuttavia, per far sì che le norme si possano tradurre in prassi realizzabili, una soluzione auspicabile sarebbe sicuramente quella di incentivare una proficua collaborazione tra professionisti sanitari, bioeticisti e giuristi, affinché si riesca ad andare oltre la mera burocrazia per diffondere ed affermare un modello di cura basato su un'idea di umanità intesa nel suo senso più genuino di fratellanza, solidarietà, comprensione e condivisione dei sentimenti dell'altro.

QUELLA DIGNITÀ RITROVATA DEL MESTIERE DEL GIORNALISTA

BREVE STORIA DI FEDERICA ANGELI

ATTUALITÀ

Federica Angeli è una giornalista romana che dal 1998 scrive di cronaca nera e giudiziaria su "La Repubblica".

Nel 2013, nel corso di una inchiesta sul racket degli stabilimenti balneari che da anni interessava la zona, viene attaccata da alcuni esponenti degli Spada, il clan che controlla il territorio ostiense: alcune domande di troppo, e la Angeli diventa un personaggio scomodo; iniziano le minacce e la percezione di essere finita in qualcosa di più grande di una sola giornalista. Oltre alle minacce, spesso gli esponenti del clan ostiense si sono espressi nei confronti della giornalista con insulti e offese (tra cui ricordiamo l'a dir poco oltraggioso

"scrofa"); la replica: "se il sig. Roberto Spada crede di spaventarmi con i suoi metodi da guappo si sbaglia. Il suo sorriso sparirà sotto i colpi della legge, come avvenuto per il resto della sua famiglia". Delle violenze, però, non è prova soltanto la parola della giornalista, ma anche le registrazioni video che il suo team è riuscito a salvare dalle minacciose mani dei malavitosi ostiensi: Angeli, coraggiosamente, le usa per denunciare il clan alle autorità competenti.

I rapporti tra gli Spada e la giornalista, però, non si concludono così. È nello stesso 2013 che Angeli si ritrova, malauguratamente, testimone di uno scontro a fuoco tra gli Spada e i Triassi - loro famiglia nemica - causato dalla contesa proprietà di alcuni stabilimenti balneari sulla costa laziale. La presenza della giornalista di "La Repubblica" - del tutto casuale - le consente di rilasciare una puntuale testimonianza sui fatti di quella sera, che cambiano significativamente la vita della Angeli: è lei stessa, quel giorno, a pubblicare la vicenda sul quotidiano di cui è ancora una dipendente.

Un ulteriore episodio criminoso si verifica, ancora, nell'aprile del 2017, quando viene incendiata l'auto dell'avvocato che si occupava della difesa di alcuni giornalisti coinvolti nelle vicende degli Spada, tra cui, appunto, Federica Angeli.

Ad oggi, il processo per minacce e violenze alla giornalista contro Armando Spada, componente del clan ostiense, è iniziato. Federica Angeli vi presenza come testimone, accompagnata in segno di solidarietà da Mario Calabresi, il Direttore di "La Repubblica"; tuttavia non è il solo ad essere con lei, in quella giornata di febbraio: tanti i messaggi di solidarietà, nazionali e locali, da professionisti e cittadini comuni, riuniti nel sit-in, organizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a Piazzale Clodio, di fronte il tribunale di Roma.

L'operato di Federica Angeli ha, in un momento come questo, in cui la percezione della corruzione ha raggiunto i suoi massimi storici, il sapore antico di un giornalismo dignitoso e portato avanti con la consapevolezza del significato del proprio lavoro; si tratta di una ricchezza da tutelare, accudire, da non lasciare mai sola.

L'ANTICIPO DEL PRATI CAN TATO

A cura di
FRANCESCO
VENTURA

Sebbene durante le lezioni di filosofia del diritto si discuta sulla giustizia o la certezza della legge, una cosa all'Università "Mediterranea" è inamovibilmente sicura: gli studenti in Giurisprudenza a sei mesi della laurea potranno anticipare parte dei loro diciotto mesi di praticantato forense, con tutti i riconoscimenti legali utili all'accesso all'esame d'abilitazione. Infatti, il Direttore del Dipartimento Francesco Manganaro ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Alberto Panuccio, hanno siglato lo scorso 9 marzo l'apposita convenzione per arricchire di questa buona pratica anche l'Ateneo metropolitano. La professione dell'avvocato è un mestiere in cui la preparazione accademica e l'esperienza assumono un'importanza complementare ed eguale. I giuristi, iniziando questo percorso, scientemente intraprendono ed assumono una missione di vita al servizio del prossimo e della legalità. Quando si imbastisce una pratica, si prende tra le dita un fascicolo di carte sottili, le quali però divengono subito di un peso titanico nell'animo del giurista, poiché ognuno di quegli stampati racchiude e rappresenta un aspetto della vita del proprio assistito. Forse solo nella sala operatoria di un Ospedale si incide così profondamente nella determinazione delle vite altrui come accade in un'aula di Tribunale. I diciotto mesi di praticantato sono una palestra in cui il novello giurista impatta la realtà viva del diritto penale, di quello civile, del lavoro, del tributario, dell'amministrativo, della famiglia e molto altro, tutte cose che prima rappresentavano delle materie da affrontare singolarmente e che adesso si presentano come un fronte compatto. Esse si riscoprono nei fatti strettamente interconnesse e richiedono al neolaureato un approccio olistico.

Tutto ciò altro non è che il puro e diretto battesimo del fuoco nella mischia forense.

Queste sono circostanze che ognuno intimamente conosce ed ha interiorizzato. Ma come influisce la convenzione testé sottoscritta tra Ordine ed Università su questo delicato passaggio dallo studio all'esercizio della Giurisprudenza? Ebbene, il laureando non si troverà più solo nell'inserirsi in questo suo futuribile mondo. Essere studenti e praticanti contemporaneamente consente dei duplici vantaggi, come quello di un rapporto del professore ancora saldo, il quale, durante le fasi finali dell'iter accademico, potrà meglio rispondere ai quesiti pratici che spesso possono sfuggire nella teoria dell'aula. Quanti praticanti ed ancor più giovani avvocati desidererebbero avere queste nuove opportunità che ora si porgono ai laureandi?

Il DIGIEC sta muovendo una politica d'Ateneo organica e strategica, che mira a fare proprie le esperienze di altre Università aggiungendone del proprio. Oggi la pratica forense anticipata, quell'intelligente semestre ibrido, beneficia ed è rafforzato anche dalla possibilità di un pieno e gratuito accesso digitale ad oltre ottanta testate di scienze giuridiche, mettendo a disposizione tutta la letteratura più aggiornata e completa offerta dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina.

Il quesito ora è solo quale sarà la prossima mossa del Dipartimento. La risposta è semplice ed accattivante: dipende tutto dalla domanda che gli studenti sapranno manifestare, approfittando della congiunzione favorevole di un Ateneo espansivo e costruttivo, in grado di sapere lavorare e concretizzare l'offerta utile e su misura alle aspettative ed ai bisogni della propria utenza.



DIGIEC

La Redazione monitora quest'iter e rinvia a un prossimo articolo le istruzioni per l'accesso al nuovo servizio offerto dall'Ateneo in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e la compilazione della relativa modulistica. Si consiglia comunque allo Studente di visionare sempre l'area avvisi DIGIEC.

CONCORSI SCUOLA 2018

24 CREDITI E FIT

A cura di
GIUSEPPINA
IANNI

DIGIEC

Il 13 Aprile 2017, con il decreto legislativo n° 59, il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca ha stabilito le modalità della nuova assunzione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed ha previsto che gli aspiranti insegnanti superino prima un concorso nazionale (per titoli ed esami) per poi accedere al percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio). L'art. 5 dello stesso decreto fissa come requisiti essenziali, per poter partecipare al suddetto concorso, la laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), e 24 crediti conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Inoltre, in attuazione del d.lgs. 59/2017, il Ministro dell'istruzione ha firmato, il 10 Agosto 2017, il decreto ministeriale n° 616 che specifica le modalità ed i costi di acquisizione dei 24 crediti universitari e/o accademici: una volta terminata la fase formativa iniziale, l'ente universitario potrà attestare l'eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati, assolvendo al requisito di cui all'art. 5 comma 1 e 2 del citato d.lgs. Il decreto ministeriale 616/2017, inoltre, individua tre differenti procedure per il conseguimento dei crediti: in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare. Non è invece consentita l'acquisizione dei 24 CFU in realtà extra-universitarie o relative all'AFAM, con l'ulteriore limite di 12 CFU per quel che riguarda il conseguimento degli stessi in via telematica. I vincitori della prova concorsuale potranno dunque intraprendere un progetto di formazione - della durata di tre anni - che consentirà loro di raggiungere gli stimati livelli di autonomia e di gestione nelle aule scolastiche. Suddetto tirocinio sarà svolto sia nelle strutture scolastiche accreditate dal MIUR (c.d. "tirocinio diretto"), sia attraverso delle vere e proprie "attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa" delle varie esperienze di

formazione ("tirocinio indiretto"). Gli aspiranti docenti potranno così essere destinatari di una valutazione a 360° e, se l'esito risulterà positivo, essere direttamente inseriti a ruolo. È anche prevista una retribuzione crescente che partirà dal primo anno e sosterrà economicamente i nuovi insegnanti nel loro iter di apprendimento.

Anche il nostro ateneo ha provveduto all'attivazione di percorsi specifici per l'acquisizione dei 24 crediti previsti dal decreto, fornendo agli studenti la possibilità di seguire le lezioni anche attraverso una piattaforma e-learning, che facilita l'accesso alle risorse, ai servizi ed alla collaborazione a distanza.

Tutti i nuovi aspiranti insegnanti vincitori del concorso, inizieranno quindi la loro attività con il nuovo percorso FIT, che ha come obiettivo quello di formare un docente capace di fornire stimoli alla crescita psicologica ed intellettuale dei discenti, attraverso la trasmissione di conoscenze ed esperienze dirette.



MA GNI FICO

PASQUALE CATANOSO

A cura di
**GIUSEPPE
ABRAMO**

La redazione della rivista giuridica Diritto21 a cura degli studenti Di.Gi.Ec., dedica questo numero al M. Rett. Pasquale Catanoso, in occasione degli ultimi mesi alla guida dell'ateneo reggino.

Docente di Scienze delle Finanze e già Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche, è stato il 5° Rettore dell'Università di Reggio Calabria, eletto nel 2012.

I risultati raggiunti riguardano innanzitutto gli aspetti legati alla qualità dell'ente universitario in riva allo stretto: nel 2015, in base a una Classifica de Il Sole 24 ore, l'Università "Mediterranea" ha conquistato il primato regionale come "migliore ateneo" sulla base di vari parametri (tra i quali sostenibilità, mobilità e fondi esterni); due anni più tardi, il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia è stato premiato dal MIUR come Dipartimento di eccellenza, secondo i criteri di valutazione dell'ANVUR.

Dopo anni di fastidiosi disagi causati dalla dislocazione didattica e amministrativa in tre diversi istituti (Feo di Vito, Pzzo

Zani...Archi), è stata assegnata un'unica sede agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (Lotto D, Feo di Vito), ed è stato inoltre incrementato lo stesso percorso di studi grazie alla nascita del corso magistrale in Economia e della Scuola di specializzazione per le professioni legali. Rimanendo sempre nell'ambito dell'efficienza logistica, l'ampliamento degli spazi dedicati ai parcheggi nonché il collegamento stradale della cittadella universitaria con il "Ponte delle Libertà", hanno permesso di facilitare notevolmente l'accesso alle varie strutture.

Ma uno dei motivi che rende ancor più doverosi i ringraziamenti al Prof. Catanoso è senz'altro legato alla sua volontà di rendere l'Università un effettivo luogo di crescita e di formazione, e non soltanto un mero edificio in cui seguire lezioni e sostenere esami. Dimostrazioni tangibili di questa concezione sono stati il sostegno al movimento Contaminiamo i Saperi (fondato dal Prof. Viglianisi Ferraro), la creazione dell'orchestra d'ateneo, la formazione delle squadre di pallavolo e

di basket, la costruzione della palestra (con ingresso gratuito per tutti gli iscritti) e del campo di calcio a 5; e ancora, la sottoscrizione di una convenzione con il "Parco Caserta" per l'utilizzo gratuito della relativa piscina, l'incentivo ai programmi di internazionalizzazione. I benefici si sono efficacemente estesi al contesto cittadino anche dal punto di vista della stabile presenza in città del corpo studentesco - nonché dei docenti e dei ricercatori (anche stranieri) - grazie all'apertura del Residence universitario di merito in via Roma, che si aggiunge a quello già presente in via Manfroce (di merito e di reddito).

Un ringraziamento è infine d'obbligo, da parte della nostra redazione, per la possibilità concessa a questa entusiasmante realtà giornalistica nata nel 2014, grazie alla quale i futuri operatori del diritto e dell'economia possono sviluppare abilità di scrittura (da aggiungere alle competenze oratorie) e soprattutto sollecitare il proprio spirito critico, in vista delle numerose sfide professionali che incontreranno post lauream.

Diritto21 MAGAZINE



Partecipa attivamente alla redazione
o inviaci i tuoi articoli contattandoci



redazione.diritto21@gmail.com



Diritto21